



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** POL. TERR.LI, MERCATO E PROGR. INTEGRATA

## DETERMINAZIONE

N. A11357 del 07/12/2011

Proposta n. 23518 del 02/12/2011

**Oggetto:**

Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61, articolo 6, comma 8. Disposizioni per la rivendicazione dei "Toponimi di Vigna" per la campagna vendemmiale 2011/2012.

**Proponente:**

Estensore	MARIANI MARCO	_____
Responsabile del procedimento	DOMENICO GENOVESI	_____
Responsabile dell' Area	S. SBAFFI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**OGGETTO:** Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61, articolo 6, comma 8. Disposizioni per la rivendicazione dei “Toponimi di Vigna” per la campagna vendemmiale 2011/2012.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell’ area Politiche Territoriali, di Mercato e Programmazione Integrata;

**VISTA** la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo statuto della Regione Lazio”;

**VISTA** la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale”;

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 06 settembre 2002;

**VISTO** l’art. 2 commi sesto e settimo, del Regolamento regionale 6 settembre 2002, concernente le attività gestionali dei dirigenti;

**VISTO** l’ atto di organizzazione n. A6207 del 20/06/2011, con il quale il Direttore regionale agricoltura è stato delegato dal Direttore del dipartimento Istituzionale e Territorio alla firma delle determinazioni inerenti i procedimenti elencati in allegato al citato atto di organizzazione;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

**VISTO** il Reg. CE n. 1234/2007, relativo all’ organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

**VISTO** il Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regg. CE n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i Regg. CE n. 2392/1986 e n. 1493/1999;

**VISTO** il Reg. CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità applicazione del reg. CE n. 479/2008 del consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

**VISTO** il Reg. CE n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il reg. CE 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

**VISTO** il Reg. CE n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

**VISTO** il Reg. CE n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Reg. CE 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 61 dell' 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto riguarda la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;

**VISTA** la convenzione tra la Regione Lazio ed Unioncamere Lazio per l'istituzione e la tenuta degli albi dei vigneti a denominazione di origine e dell'elenco delle vigne ad indicazione geografica, approvata con DGR n. 282 del 16/05/2006 e sottoscritta dalle parti in data 28/11/2006;

**VISTO** in particolare l'articolo 6, comma 8 del Decreto Legislativo n. 61 dell' 8 aprile 2010, recante disposizioni per la rivendicazione dei "Toponimi di Vigna" per la campagna vendemmiale 2011/2012, mediante l'istituzione di un apposito elenco positivo di toponimi, a livello regionale, entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012;

**CONSIDERATO** che, nella Regione Lazio sono tuttora in corso:

- le operazioni di allineamento delle informazioni inerenti le attitudini delle singole unità vitate o delle unità vitate estese a produrre vini a DOP e IGP, provenienti dai preesistenti albi dei vigneti a DO ed elenchi delle vigne a IGT ai fini dell'integrazione e dell'allineamento dello Schedario viticolo di cui all'articolo 21 del citato DM 16 dicembre 2010, relativamente anche ai "toponimi di vigna" rivendicati;
- la predisposizione del piano operativo di cui al comma 2 dell' articolo 22 del citato DM 16 dicembre 2010;
- le operazioni conclusive di vinificazione per la vendemmia 2011 e che le uve sono state prese in carico sui registri di cantina come atte a divenire DOP con l'eventuale rivendicazione di un toponimo di vigna;

**CONSIDERATO** che per i produttori della Regione Lazio, relativamente alla campagna vitivinicola 2011/2012, non risulta possibile effettuare la rivendicazione degli eventuali toponimi di vigne in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 e del successivo Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010;

**RITENUTO** che, nelle more dell'applicazione da parte della Regione Lazio di quanto disposto al comma 8 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, venga consentito l'uso dei "Toponimi di Vigna" opportunamente inseriti, nelle precedenti annate vitivinicole, nei rispettivi Albi dei vigneti a denominazione di origine gestiti dalle Camere di Commercio competenti per territorio;

**RITENUTO** opportuno che la Direzione Regionale Agricoltura – Area Politiche Territoriali di Mercato e Programmazione Integrata - venga a conoscenza dell'eventuale

rivendicazione di “Toponimi di Vigna”, nelle more dell’istituzione del previsto elenco regionale positivo dei toponimi;

## **DETERMINA**

- di stabilire la possibilità che, nelle more dell’applicazione da parte della Regione Lazio di quanto disposto al comma 8 dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010, venga consentito l’uso dei “Toponimi di Vigna” opportunamente inseriti, nelle precedenti annate vitivinicole, nei rispettivi Albi dei vigneti a denominazione di origine gestiti dalle Camere di Commercio competenti per territorio;
- di stabilire l’obbligo di comunicare alla Direzione Regionale Agricoltura – Area Politiche Territoriali di Mercato e Programmazione Integrata – Via R.R. Garibaldi 7- 00145 Roma , da parte dell’azienda interessata alla rivendicazione, i seguenti dati:
  - 1) la ragione sociale e la sede legale dell’azienda
  - 2) DOC/DOP di riferimento
  - 3) toponimo rivendicato
  - 4) Comune, foglio e particella catastale a cui fa riferimento il toponimo.

La presente Determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul B.U. della Regione Lazio, nonché sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it) .

Il Direttore Regionale Agricoltura  
Dott. Roberto Ottaviani